

***SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE,
FREDDE E SNACKS MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI
5 ANNI SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (D.M.
09.04.2025) – CIG BCB6A3720B - CPV 42933000-5 (Distributori
automatici)***

Con la presente scrittura privata, a valere a tutti gli effetti di legge, le parti:

COMUNE DI ABANO TERME, con Sede in Piazza Caduti 1, cap. 35031 Abano Terme (PD) - C.F. 00556230282 - rappresentato dal Dott. FULVIO BRINDISI, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del I Settore – Servizi Amministrativi e quindi in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune stesso, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 33 dello Statuto Comunale del Comune di Abano Terme, in forza del decreto sindacale di assegnazione delle funzioni di Dirigente del I Settore Servizi Amministrativi Prot. n. 37783 del 11/10/2022, in atti, di seguito denominato anche più brevemente “Concedente”

E

_____, con sede legale a _____ - Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____, in seguito denominato anche più brevemente “Concessionario”, rappresentato dal Sig. _____ nato il _____ a _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale rappresentante/procuratore, giusta procura Rep. n. _____ del _____ Notaio _____ di _____ convengono e stipulano quanto segue.

Le parti

premettono che

- a) con determinazione a contrarre del Dirigente del I Settore Servizi Amministrativi del Comune di Abano Terme n. ____ del ____ è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 187 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks mediante distributori automatici installati presso gli edifici comunali;

Con la medesima determinazione si è preso atto di quanto segue:

- il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, di durata quinquennale (dal 01.01.2027 al 31.12.2031) con opzione di proroga tecnica di 6 mesi (sino al 30.06.2032), calcolato sulla base del fatturato della ditta uscente relativo agli ultimi tre anni, è pari ad euro 110.286,00= (Iva esclusa);
- il Concessionario dovrà versare al Comune un canone annuo di concessione, per tutta la durata della stessa, che sarà offerto in sede di gara a rialzo sul canone minimo annuo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a distributore;

e sono stati approvati, tra gli altri allegati, il Capitolato Speciale, il DUVRI, il Disciplinare di Gara, la Relazione tecnico-illustrativa e PEF di massima, le planimetrie e lo schema del presente contratto;

- b) con determinazione del Dirigente del I Settore Servizi Amministrativi del Comune di Abano Terme n. ____ del ____, sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, riportate nei relativi verbali, è stata aggiudicata la concessione in oggetto alla Ditta ____, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in conformità al disposto di cui all'art. 185 del succitato D. Lgs. n. 36/2023 e, rispetto al canone annuo minimo previsto di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a distributore, ha offerto un canone annuo di euro ____ (____) a distributore da corrispondere al Comune;

- c) la _____, come dichiarato nel DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 artt. 46 e 47, nell'Istanza di partecipazione alla gara, ha partecipato alla stessa in qualità di _____;
- d) con la suddetta determinazione n. _____ del _____ il Dirigente del I Settore Servizi Amministrativi del Comune di Abano Terme:
- ha appurato che è stato comprovato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ex art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha dato atto della comprova del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94, 95 e 98 del citato D.Lgs. n. 36/2023 verificati tramite FVOE 2.0;
 - ha appurato che la Ditta risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura di competenza;
 - ha affidato la concessione del servizio oggetto del presente contratto alla Ditta _____ per 5 (cinque) anni a decorrere dal 01/01/2027, alle condizioni tecnico gestionali ed economiche risultanti dall'offerta presentata dalla Ditta stessa in sede di gara e alle condizioni previste nella documentazione di gara.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks mediante distributori automatici installati nelle sedi indicate all'art. 1 del Capitolato Speciale, rivolto al personale degli Uffici comunali e in alcuni casi all'utenza pubblica (es. presso la Biblioteca) e lo sfruttamento economico di detta distribuzione da parte del Concessionario a fronte della garanzia di un servizio qualitativo agli utenti e al pagamento di canone.

Il Concessionario si impegna a gestire i distributori mettendoli a disposizione dei dipendenti e degli utenti del Comune di Abano Terme secondo le

condizioni e le modalità previste dal Capitolato Speciale sottoscritto dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscere ed accettare come atto integrante del contratto, anche se non materialmente allegato, nonché in base all'offerta presentata in sede di gara.

Il numero di 10 (dieci) distributori attualmente installati, potrà subire variazioni previo accordo tra il Comune e il Concessionario.

Il Comune si impegna a consentire l'utilizzo degli spazi concordati per l'installazione e la gestione dei distributori automatici e a comunicare al Concessionario eventuali variazioni di sede o spostamenti di uffici.

Art. 2 – Durata

La concessione avrà durata di 5 anni decorrenti dal 01/01/2027, con scadenza il 31/12/2031, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere una proroga della durata massima di 6 (sei) mesi (sino al 30.06.2032), come da art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora risultasse strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, previa comunicazione che dovrà essere inviata al Concessionario almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto mediante PEC. In tal caso il Concessionario dovrà garantire le prestazioni di cui al Capitolato Speciale, alle medesime condizioni, per il limitato periodo necessario.

Articolo 3 - Parti integranti del contratto

Sono parte integrante del presente contratto, seppur non materialmente allegati:

il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale firmato dalle parti;

le Offerte tecnica ed economica prodotte dal Concessionario in sede di gara; il Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, firmato dalle parti, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale.

Art. 4 - Revisione della concessione in fase di esecuzione

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale, in considerazione della durata della concessione, è prevista l'opzione per l'Amministrazione Concedente di chiedere al Concessionario durante l'esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 189, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i. in relazione a possibili ulteriori variazioni dell'attuale assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l'acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui, allo stato, non è possibile conoscere la precisa entità, ovvero l'installazione di ulteriori distributori automatici in immobili di proprietà comunale, o ad uso almeno parzialmente comunale, diversi da quelli oggetto della presente concessione ma per i quali si verificasse la necessità dell'installazione.

Art. 5 – Prodotti da erogare e prezzi

I distributori dovranno erogare i prodotti di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale, in ottemperanza a quanto indicato nell'offerta presentata.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale i prezzi dei prodotti elencati nell'offerta economica, in sede di gara, non potranno essere modificati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l'adeguamento alla percentuale di variazione ISTAT dei prezzi dei beni al consumo per famiglie di impiegati e operai, che potrà essere applicato dall'inizio della seconda annualità.

La variazione potrà essere applicata previa formale richiesta da parte del Concessionario, da inviare al RUP, unitamente all'elenco dei prodotti con i nuovi prezzi di vendita proposti e l'indice ISTAT applicato oltre ad una relazione contenente le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti. Seguirà approfondita valutazione da parte dell'Amministrazione Concedente e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

In caso di accoglimento i nuovi prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di euro.

Art. 6 – Caratteristiche del servizio e obblighi del concessionario

Il Concessionario si impegna a installare, con le modalità di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale, e gestire i distributori automatici per l'intera durata della concessione, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del Capitolato Speciale, nonché delle condizioni dell'offerta presentata in sede di gara.

Le prestazioni a carico del Concessionario sono di seguito sintetizzate, fermo restando il rinvio integrale a quanto previsto dal Capitolato Speciale:

- installare distributori automatici di bevande e snacks aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale, tra cui:
 - essere di recente fabbricazione e in ottime condizioni, essere dotati di idonea omologazione o di altro marchio CE riconosciuto, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di prevenzione, protezione e

sicurezza in vigore, con particolare riferimento alle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Con nota prot. n. _____del_____ il Concessionario ha prodotto le dichiarazioni di conformità CE dei distributori, unitamente ai manuali d'uso e manutenzione degli stessi;

- essere conformi ai CAM per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili di cui al D.M. 9 Aprile 2025, secondo quanto previsto dal succitato art. 8 del Capitolato Speciale a cui si rinvia integralmente;
 - funzionare sia con moneta sia con sistema di rilevazione elettronica ricaricabile e, se previsto nell'offerta presentata, con pagamento digitale cashless (ad esempio applicazione dedicata, wallet digitale e piattaforma di pagamento elettronico interoperabile ecc.) tramite dispositivi mobili. I prezzi dei prodotti, in caso di utilizzo con sistema di rilevazione elettronica, dovranno essere pari ai prezzi offerti in sede di gara (uso con moneta), ridotti di almeno 5 (cinque) centesimi di Euro ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale;
- provvedere al rifornimento dei distributori con la frequenza di due volte a settimana da parte di personale specializzato, munito di certificato sanitario, al fine di garantire una perfetta efficienza funzionale e conservativa dei prodotti, in ottemperanza e con le modalità previste dall'art. 15 del Capitolato Speciale cui si rinvia

integralmente. L'addetto al rifornimento dei distributori dovrà monitorare costantemente la scadenza dei prodotti, provvedendo se necessario, alla loro sostituzione;

- garantire l'erogazione di prodotti che presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale, anche per quanto riguarda il rispetto dei CAM di cui al D.M. 9 aprile 2025, in ottemperanza a quanto dall'art. 10 del Capitolato Speciale;
- rimborsare gli utenti in caso di mancata erogazione e mal funzionamento dei distributori;
- garantire il servizio di assistenza e manutenzione con costi totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto o malfunzionamento, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro le 48 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte Concedente. Per le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la piccola manutenzione si rinvia integralmente agli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale;
- assicurare la rigorosa pulizia ordinaria e straordinaria interna ed esterna delle apparecchiature, con la frequenza e le modalità previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale cui si rinvia integralmente;
- attenersi a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale in materia di conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alla normativa sulla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e dotarsi di manuale di autocontrollo secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. (Piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli

alimenti) ex D. Lgs. n. 193/2007. Il manuale deve prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti;

- garantire una corretta gestione dei rifiuti prodotti e del materiale di risulta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale a cui si rinvia integralmente per la disciplina specifica;
- Il Concessionario è vincolato a rimuovere tutte le apparecchiature installate entro il termine di conclusione del rapporto concessorio. In caso di cessazione anticipata del rapporto concessorio, il concessionario è tenuto a rimuovere tutti gli apparecchi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato Speciale a cui si rinvia integralmente;

Il Concessionario si impegna al rispetto di tutti gli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del Capitolato Speciale che si considerano espressamente richiamati nel presente articolo.

Il Comune non garantisce un quantitativo minimo di consumi per ogni distributore, pertanto il Concessionario, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023, assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio, come meglio precisato dall'art. 5 del Capitolato Speciale.

Art. 7 – Canone e tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale, per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks, il Concessionario deve pagare al Comune il canone annuo di € _____ per ciascun distributore offerto in sede di gara, che rimarrà invariato per tutta la durata della concessione.

Si conviene tra le parti che il canone dovrà essere versato dal Concessionario anticipatamente in due rate di uguale importo: entro il 31 gennaio, per il periodo gennaio/giugno ed entro il 31 luglio, per il periodo luglio/dicembre, di ciascun anno di concessione.

L'importo del canone riferito ad ogni nuovo distributore sarà calcolato, per la prima annualità, proporzionalmente ai mesi di installazione, stabilendo che, qualora il distributore sia installato prima del giorno 15 del mese, il canone sarà dovuto per l'intero mese, mentre se sarà installato dopo il giorno 15 del mese, il canone sarà dovuto a partire dal mese successivo.

La prima rata di canone per ogni nuovo distributore sarà versata entro 30 (trenta) giorni dall'installazione, mentre le rate successive, alle normali scadenze di gennaio e luglio come pattuito tra le parti.

Il mancato pagamento del canone trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza prevista comporta la risoluzione per inadempimento del rapporto concessorio, secondo quanto previsto dal successivo art. 15 del presente Contratto, e l'immediata decadenza dalla concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario di corrispondere i canoni dovuti, con gli interessi di legge, oltre all'eventuale risarcimento del danno a favore del Comune.

Il Concessionario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. e, in data____, con nota assunta al prot. n. ____/2026, ha trasmesso al Concedente la dichiarazione contenente gli estremi del conto corrente dedicato e l'indicazione dei soggetti incaricati ad operarvi (ex art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii).

Art. 8 – Cauzione definitiva e assicurazione

Il Concessionario, con nota prot. n. ____ del ____, ha costituito a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, a favore del Comune, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. ____ emessa da _____, rilasciata da Agenzia di _____ - in data _____ per l'importo di Euro _____, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/20236 e ss.mm. e ii. e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario, in conformità a quanto previsto all'art. 21 del Capitolato Speciale, con nota prot. n. ____ del ____, ha presentato altresì copia del certificato di assicurazione rilasciato in data _____ da _____, attestante che la Ditta _____ ha stipulato con la _____, la polizza di assicurazione n. _____, connessa all'attività dell'azienda per Responsabilità civile verso Terzi con massimali di copertura di importo non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e a Euro 1.000.000,00 per persona, contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai macchinari o dai prodotti distribuiti.

Il Concessionario si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa per l'intera durata della Concessione e a trasmettere al Concedente copia delle quietanze di pagamento del premio.

Restano in ogni caso a carico del Concessionario eventuali danni cagionati a terzi o al Comune non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza.

In caso di danni cagionati direttamente o indirettamente dai distributori automatici o comunque nell'espletamento del servizio oggetto di concessione, il Concessionario sarà il solo responsabile, senza diritto di rivalsa nei

confronti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale; restano salvi i diritti del Comune di Abano Terme al risarcimento e alla messa in pristino di quanto danneggiato a spese del Concessionario, come esplicitato nel succitato art. 22 del Capitolato Speciale e in applicazione della medesima disposizione.

Art. 9 - Codice di comportamento

I dipendenti del Concessionario sono tenuti, per quanto di loro competenza, all'osservanza delle norme contenute nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165”* e del *“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abano Terme”* pubblicato nel sito dell'Ente, area *“Amministrazione Trasparente”*, al link: <https://amministrazionetrasparente.comune.abanoterme.pd.it/Menu?IDDettaglio=336688>.

L'inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente contratto.

Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

Art. 10 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

Contestualmente al presente contratto viene sottoscritto dalle parti il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, allegato agli atti di gara e che, anche se non materialmente allegato, si intende quale parte integrante del presente Contratto.

**Art. 11 - Conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e Sicurezza
igienico-sanitaria degli alimenti**

Le caratteristiche tecniche dei distributori di bevande calde e fredde e di snacks e i prodotti erogati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili dalla normativa vigente (di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – D.M. 9 aprile 2025 e ss. mm. ii.). Il Concessionario si impegna a rispettare i succitati criteri in tutti gli aspetti che riguardano la gestione, l'organizzazione e l'erogazione del servizio oggetto di concessione.

Con nota prot. n. ____ del ____ il Concessionario ha prodotto la relazione relativa all'applicazione dei CAM di cui al D.M. 09.04.2025 nella quale sono descritte le scelte adottate e le verifiche di conformità e ha allegato la documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui alla richiamata normativa, come previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dal succitato art. 10 del Capitolato Speciale in materia di sicurezza igienico-sanitaria e dalla normativa nello stesso richiamata cui si rinvia integralmente.

Il Concessionario con nota prot. n. ____ del ____ ha trasmesso al Concedente il manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. come previsto dal D.lgs. n. 155/1997.

**Art. 12 – Norme a tutela del lavoro, osservanza del CCNL e clausole
sociali**

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel al Testo Unico

sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Lo stesso sarà ritenuto responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà verificarsi in dipendenza dell'esecuzione del servizio e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale impiegato, esonerando l'Ente da ogni responsabilità.

In ottemperanza alla richiamata normativa, con note prot. n. _____ del _____ e n. _____ del _____ il Concessionario ha trasmesso l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008 firmata digitalmente e copia dei verbali di formazione e addestramento dei lavoratori incaricati ad operare con i distributori.

Al Concessionario è fatto obbligo di:

- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva, in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al Capitolato Speciale, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti che svolgono le attività oggetto del presente Contratto;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di

riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, per la zona nella quale sono svolte le prestazioni;

- osservare e applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, sociale, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Il Concessionario è, altresì, tenuto al rispetto delle clausole di tutela sociale di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale.

(Se il Concessionario impiega da 15 a 50 dipendenti - Relazione di genere) Il Concessionario si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il Concessionario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(Se il Concessionario impiega da 15 a 50 dipendenti - Legge 68/99 disabili) Il Concessionario si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12

marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Il Concessionario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Concessionario si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile.

Art. 13 – Controlli periodici e contestazioni di non conformità

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale, il Concedente si riserva ogni controllo relativamente agli adempimenti previsti dal Capitolato Speciale con facoltà di revoca in caso di gravi e protratte inadempienze.

Il Concedente provvederà ad effettuare dei controlli periodici sulla qualità del servizio erogato dal Concessionario e sul rispetto delle caratteristiche e degli standard qualitativi previsti dal Capitolato Speciale.

Eventuali non conformità riscontrate dall'Ente saranno contestate al Concessionario con comunicazione a mezzo PEC e quest'ultimo avrà 5 (cinque) giorni di tempo per presentare controdeduzioni.

L'Ente potrà richiedere annualmente un resoconto sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti alimentari, con indicazione della quantità di prodotti erogati per ciascun distributore automatico e il relativo fatturato.

Art. 14 – Penali

Sono previste le seguenti penali per il ritardo o l'inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come previste dall'art. 19 del Capitolato Speciale:

PENALE	Importo della penale
Ritardo nel pagamento del canone di concessione.	5 % del canone offerto per ogni giorno di ritardo
Mancata pulizia ordinaria e straordinaria dei distributori ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale.	€ 100,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione.
Mancato intervento di manutenzione straordinaria entro 48 ore.	€ 100,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione.
Mancato rifornimento dei distributori secondo quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale.	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla segnalazione.
Rifornimento dei distributori con prodotti non conformi a quanto declinato dal Capitolato Speciale o dalla normativa.	€ 50,00 per ogni prodotto non conforme
Mancata rimozione dei prodotti scaduti da più di 24 ore dalla segnalazione dell'Ente.	€ 150,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione dell'Ente.
Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP.	€ 200,00 per segnalazione.
In caso di intervento a chiamata, ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 48 ore dalla chiamata.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto dei prezzi definiti in sede di offerta.	€ 100,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione.
Mancato rispetto della conformità ai CAM.	€ 100,00 per ogni giorno successivo alla segnalazione.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali indicate nella tabella verranno contestati al Concessionario a mezzo PEC.

Il Concessionario deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Concedente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in totale conformità.

Per l'introito delle penali, il Concedente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni. L'applicazione delle penali non preclude il diritto del Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 15 – Risoluzione del contratto e recesso

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del Capitolato Speciale, in materia di risoluzione e recesso, si applica il disposto dell'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023. È facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di Legge, regolamenti, nonché del presente Capitolato Speciale;
- interruzione del servizio protratta per oltre 3 giorni,
- tre non conformità del servizio accertate dall'Ente, a seguito di contestazione con le modalità di cui al precedente art. 13 del presente Contratto;
- mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il predetto elenco è meramente indicativo e non è esaustivo. La risoluzione del contratto dovrà essere oggetto di notificazione al Concessionario, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate al controinteressato. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al Concessionario, il Concedente si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Qualora si dovesse accertare in capo al Concessionario la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023 o di altro requisito previsto dalla legge per la stipula del contratto, lo stesso sarà risolto.

Costituisce clausola risolutiva espressa l'irrogazione da parte del Concedente al Concessionario di n. 5 (cinque) penali di cui al precedente art. 14 del presente Contratto.

Costituisce inoltre causa risolutiva espressa del presente contratto il caso in cui venga verificata in capo al Concessionario, durante la vigenza del presente contratto, una o più cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 per quanto concerne le misure preventive antimafia.

Il Concedente e il Concessionario possono recedere dal contratto con preavviso da comunicarsi con almeno 6 (sei) mesi di anticipo, mediante raccomandata ovvero comunicazione via PEC. Il recesso comporta in ogni caso decadenza dalla concessione.

Il Concedente, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della L. n. 135/2012 ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso che le parti concordano non inferiore a 30 (trenta) giorni, nel caso in cui i parametri di intervenute convenzioni stipulate da Consip S.p.a. siano migliorativi rispetto a quelli della presente scrittura privata.

Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora il Concessionario acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.a..

Art. 16 – Sub concessione e cessione del contratto

Trattandosi di concessione di servizi, si richiama l'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale il ricorso alla sub concessione da parte del Concessionario è regolato dalla corrispondente disciplina in materia di appalti, di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 209/2024, per quanto compatibili con l'affidamento del servizio nella forma della Concessione.

Il Concessionario ha indicato le seguenti prestazioni oggetto di sub concessione al momento della presentazione dell'offerta:_____ e si impegna a trasmettere al Concedente, prima dell'avvio del servizio, il contratto di subappalto ai sensi dell'art. 119, c. 5 del D.Lgs. 36/2023 unitamente all'attestazione che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le prestazioni da eseguire./Il Concessionario non ha dichiarato di avvalersi della sub concessione, pertanto la stessa è vietata.

Il Concessionario non può cedere il contratto, pena l'immediata decadenza della concessione e la risoluzione del contratto.

Art. 17 – Tutela ambientale

Il Concessionario, tenuto conto che il Comune di Abano Terme ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale e di Gestione dell'Energia conseguendo la registrazione EMAS e la certificazione ISO14001 e ISO50001 si impegna ad attuare nelle prestazioni oggetto del presente contratto, il rispetto ambientale ponendo particolare attenzione agli impatti che le sue prestazioni potranno avere sugli aspetti ambientali (acqua, scarichi idrici, energia elettrica, metano, gasolio, rifiuti, aria, amianto, aree verdi, sostanze pericolose, suolo e sottosuolo), nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente, di sicurezza sul lavoro, di contenimento dei consumi dell'acqua ed energetici in generale e dei criteri ambientali minimi vigenti (CAM). Questa particolare attenzione alla valenza ambientale deve essere posta sia per gli interventi eseguiti all'interno del territorio comunale sia per quelli che possono avere ripercussioni al di fuori dello stesso, in relazione ad esempio allo smaltimento eventuale di materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni, ecc... Inoltre il Concessionario dovrà porre in essere ogni accorgimento atto ad evitare sprechi di gas, energia elettrica ed acqua, oltre a smaltire i rifiuti derivanti dall'esecuzione del presente contratto nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Allo scopo, vengono convenute in capo al Comune, nella persona del RUP, il diritto di chiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria o anche solo opportuna per il controllo dell'adempimento agli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 18 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Padova.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Abano Terme è titolare del trattamento di tutti i dati personali che sono affidati al Concessionario per l'esecuzione del servizio oggetto del Contratto e designa il medesimo Concessionario responsabile del trattamento dei predetti dati.

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di Abano Terme, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura di affidamento, l'aggiudicazione e la gestione del contratto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abano Terme, nella persona del Sindaco.

Il DPO incaricato è l'ing. Davide Bariselli, e-mail davide.bariselli@barisellistudio.it.

Art. 20 - Spese contrattuali e registrazione in caso d'uso

Le spese relative alla eventuale registrazione del contratto in caso d'uso e l'imposta di bollo sono a carico dell'affidatario.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Il presente atto, redatto su n. 23 pagine, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

F.to dott. Fulvio Brindisi per il COMUNE DI ABANO TERME

F.to _____ per _____

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e ss.mm.*